

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è una figura entrata nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e destinata a quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Per richiedere l'amministrazione di sostegno si deve presentare un'istanza che può essere proposta:

- dal soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero

L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno si presenta al giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio.

Per la presentazione dell'istanza non è necessaria la presenza di un avvocato e l'amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
- della durata dell'incarico
- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministrazione di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere disponibilità
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

- il coniuge non separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre o la madre
- il figlio o la figlia
- il fratello o la sorella
- un parente entro il quarto grado
- un soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

DOMANDE RICORRENTI

→ **L'amministrazione di sostegno può essere revocata?**

Sì, l'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario

→ **E' previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?**

No, l'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli

riconosciuti solo un rimborso spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata

→ **Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?**

Si, contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello e contro il decreto della corte d'appello può essere proposto decreto per Cassazione

→ **Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?**

Si, con una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 425 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Si, con l'iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare

→ **In quali casi si procede all'attribuzione "d'ufficio" dell'amministratore di sostegno?**

Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno.